B. FAI: Fondo Assistenza Integrativa.

Le parti concordano le seguenti modifiche al Fondo FAI che decorreranno a partire dal mese contabile di giugno 2011 per gli eventi che si verificheranno a partire dall'inizio del medesimo mese contabile:

1. Indennità malattia e infortunio.

La carenza in caso di malattia e infortunio è ridotta ad 1 giorno indipendentemente dagli anni di rapporto di agenzia continuativo.

L'indennità forfettaria giornaliera è stabilita nella seguente misura:

- Euro 22 (ventidue) per i Capi Vendita con un'anzianità di rapporto di agenzia/aziendale continuativo fino a 5 anni;
- Euro 25 (venticinque) per i Capi Vendita con un'anzianità di rapporto di agenzia/aziendale continuativo dai 5 fino ai 10 anni;
- Euro 33 (trentatre) per i Capi Vendita con un'anzianità di rapporto di agenzia/aziendale continuativo di almeno 10 anni;
- Il massimale di giornate indennizzabili per anno solare è di 60 giorni.
- La carenza è di 1 giorno per ogni evento.

E' confermata l'erogazione dell'indennità sia in caso di malattia che in quello di infortunio.

La riproduzione anche parziale è vietata e la diffusione è riservata a dipendenti e collaboratori autonomi

2. Spese dentistiche.

Durante i primi dodici mesi solari del rapporto di agenzia la percentuale di copertura aziendale delle spese sostenute è stabilita nella misura del 30%.
Il massimale per ogni sinistro, durante i primi dodici mesi solari del rapporto di agenzia, è fissato in Euro 750,00 (settecentocinquanta).

I primi dodici mesi solari del rapporto di agenzia vanno intesi come continuativi e con esclusione dal computo dell'eventuale preliminare rapporto di incarico alla vendita diretta.

Dopo i primi 12 mesi solari del rapporto di agenzia la percentuale di copertura aziendale delle spese sostenute è stabilita nella misura del 60%.
Il massimale per ogni sinistro, dopo i primi 12 mesi solari del rapporto di agenzia, è fissato in Euro 1.500,00 (millecinquecento).

L'erogazione del rimborso non può avvenire più di due volte durante il corso dell'intero rapporto di agenzia/aziendale.

Per poter accedere al secondo rimborso è necessario aver maturata una anzianità di rapporto di agenzia/aziendale continuativa di almeno 5 anni.
Nel caso di seconda erogazione il massimale è fissato in Euro 1.700 (millesettecento), ferma restando la percentuale di copertura pari al 60%.

Qualora un collaboratore intrattenga successivamente nel tempo più di un rapporto di agenzia, ai fini di tali erogazioni straordinarie i diversi rapporti di agenzia vengono convenzionalmente considerati come un unico rapporto.
Si precisa che i Capi Vendita avranno il diritto alle prestazioni previste dal Fondo FAI soltanto se la documentazione viene presentata in costanza di rapporto di agenzia.

3. Spese riparazione automezzo.

Il massimale per ogni sinistro è stabilito in Euro 2.600 (duemilaseicento) ferme restando le percentuali di copertura oggi applicate.

4. Prassi aziendali in uso.

Circa tutto quanto previsto ai precedenti punti: indennità malattia e infortunio, rimborso spese riparazione automezzo, spese dentistiche, in relazione a tempi e modalità di erogazione, documentazioni richieste e quant'altro in qualsivoglia maniera connesso o pertinente, le parti confermano globalmente le prassi aziendali in uso e le concrete soluzioni operative sin qui adottate.